REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/88 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1988

che abolisce alcuni contingenti applicabili alle importazioni in Portogallo di prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, previsti dal regolamento (CEE) n. 4009/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [1] modificato dal reoglamento (CEE) n. 222/88 [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che, per il 1988, con il regolamento (CEE) n. 4009/87 della Commissione [3] si è proceduto alla fissazione di contingenti applicabili all'importazione, in Portogallo, di alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3792/85, i contingenti considerati si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione e ai contingenti così ottenuti si applica l'articolo 269, paragrafo 2, lettera d) del trattato; che le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo nei confronti della Spagna sono pertanto abolite se le importazioni effettuate dal Portogallo in provenienza dagli altri Stati membri si mantengono per due anni consecutivi ad un livello del 90 % inferiore ai contingenti globali annui previsti; che nel caso dei pulcini di tacchino e di gallina e di certi tipi di uova in guscio, le statistiche definitive sulle importazioni dimostrano che tale limite non è stato raggiunto né nel 1986, né nel 1987; che occorre pertanto abolire i contingenti relativi a questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4009/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 4.

ALLEGATO

« *ALLEGATO*

(1 000 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	– di volatili da cortile :	
	– – da cova :	
ex 0407 00 11	– – – di tacchine o di oche	
	– – – – di tacchine	22
ex 0407 00 19	– – – altri	
	– – – – di galline	64 »